

**COMUNE DI GRUMO NEVANO (Provincia di Napoli) - Adeguamenti e modifiche allo Statuto comunale, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20.07.2000.**

All'articolo 5 comma 1 si aggiunge alla fine: «compatibilmente con le risorse ambientali e con un uso sostenibile ed equo di esse».

All'articolo 5 si aggiunge il comma 3:

«3. Il Comune di Grumo Nevano valorizza, altresì, ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale».

Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:

«1. I regolamenti di competenza del Consiglio comunale sono atti fondamentali che il massimo consesso approva a maggioranza assoluta dei componenti presenti al fine di dare esecuzione a leggi e allo statuto o per regolamentare il funzionamento dei servizi per la cittadinanza. Nel rispetto dei principi generali della legge e dello statuto, il comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi ed uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

All'articolo 8 bis le parole da «nessuno dei due sessi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini».

All'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Esso conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo. Sono di competenza del Consiglio comunale le materie regolate dall'articolo 32 della legge 142/1990.»

All'art. 11 il comma 7 è sostituito dal seguente:

«I consiglieri comunali, in ogni caso, sono tenuti al segreto e al rispetto della privacy nei casi specificamente determinati dalla legge».

All'articolo 11 il comma 10 è sostituito con il seguente:

«10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono regolate dall'articolo 31, comma 2bis della legge 142/1990, come modificato dalla legge 127/1997.»

All'art. 11 il comma 12 è sostituito con il seguente:

«12. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 15 ottobre 1993, n. 415.»

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Gruppi consiliari

1. La costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è fissato nel regolamento del Consiglio comunale.»

All'articolo 12- bis, il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Il Presidente entra in carica subito dopo l'adozione dell'atto di nomina e dura in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, salvo i casi di dimissioni, decadenza, cessazione anticipata dalla carica di consigliere comunale o di approvazione di mozioni di sfiducia regolamentate con le stesse procedure previste per la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, previste dall'articolo 37 della legge n. 142/1990 e dal presente Statuto.»

All'articolo 12- bis, alla fine del comma 4 si aggiunge il seguente periodo:

«Il vice Presidente decade dalla carica, insieme con il Presidente in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al precedente comma.»

All'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 - bis. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.»

All'articolo 13, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«9. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo l'elezione per il suo rinnovo, viene indetto dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve effettivamente tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla data dell'elezione e le funzioni di sindaco sono svolte dal vice Sindaco.»

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13 bis - Linee programmatiche di mandato

1. Entro centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di apposito emendamento, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo all'insediamento, unitamente all'atto di approvazione degli equilibri di bilancio, sarà effettuata apposita verifica dell'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. E' facoltà del Consiglio procedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.»

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15bis - Incompatibilità dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di astensione in caso di adozione di varianti urbanistiche in presenza di interessi propri o di parenti ed affini entro il quarto grado.

2. L'obbligo permane solo in presenza di una "correlazione immediata e diretta" con le rispettive parti del provvedimento, relativa, cioè, agli interessi specifici dell'amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado.»

All'art. 16, comma 1, al periodo iniziale «Il Consiglio comunale si articola in commissioni permanenti» si aggiunge: «fra le quali necessariamente quella della trasparenza e di controllo.»

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19bis - Incompatibilità degli assessori

1. Gli assessori all'urbanistica, all'edilizia ed ai lavori pubblici non possono svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune di Grumo Nevano.»

All'articolo 21, comma 3° - alla lettera i) è soppressa la parola "edilizia" e dopo la lettera n) si aggiungono le seguenti:

o) in materia di casi di emergenza, collegata con il traffico, l'inquinamento atmosferico ed acustico, ed ai fini della modifica straordinaria degli orari dei negozi, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici;

p) il Sindaco ha competenza diretta, inoltre, nell'informare la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali ed in materia di turnazione festiva degli esercizi di panificazione.

All'articolo 22 dopo il comma 3 si aggiungono i seguenti:

A. Il giuramento del Sindaco avviene con le modalità previste dall'art. 36, comma 6, della legge n. 142/90.

5. Il distintivo del Sindaco è quello previsto dall'art. 36, comma 7, della legge n. 142/90.

6. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

7. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quarti dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.»

All'art. 26, comma 1, il primo periodo che recita: «I cittadini residenti nel Comune iscritti nelle liste elettorali, possono:», è sostituito dal seguente: «Oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, i cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e gli stranieri residente nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro, possono:».

All'art. 26, comma 6, lettera b) si aggiunge: «e l'assunzione di mutui».

Dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

«Art. 26bis -Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune (articolo 4, comma 1, lettera a, legge 265/99). Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dagli elettori.»

All'articolo 27 dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 - bis. Le consultazioni referendarie di interesse locale non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.»

All'art. 35, comma 4, si aggiunge: «anche non consecutivi».

All'articolo 36 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 - bis. Il difensore civico esercita, inoltre, le funzioni previste dall'articolo 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.»

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 - Nomina Segretario comunale

1. La nomina del Segretario comunale e le sue funzioni sono regolamentate dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dalle funzioni direttamente attribuite dal Sindaco.»

Dopo l'art. 38 è inserito il seguente:

«Art. 38bis - Direttore generale

1. L'eventuale nomina e le funzioni del Direttore generale sono regolate dalla legge n. 127 del 1997, articolo 6, comma 10° e dalle successive statuizioni regolamentari che saranno adottate in materia.»

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 - Vicesegretario

1. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare Affari istituzionali e il Segretario generale, nomina il Vicesegretario con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.» All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Il regolamento previsto nel precedente comma e nel precedente articolo è adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990.»

All'articolo 42 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Ferme restando le disposizioni in materia di enti dissestati, dettate dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

4. Nell'organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.»

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42bis - Regolamento di organizzazione

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi.

2. Il regolamento si deve uniformare al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera associazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.»

All'articolo 45 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. Compiti e responsabilità dei responsabili dei servizi sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 127/97.»

All'articolo 49 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Le S.p.A. e S.R.L. che potranno essere costituite per la gestione dei servizi pubblici saranno regolamentate dalle disposizioni di cui ai commi 51 e 59 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.»

All'art. 49 si aggiunge il comma 3 così formulato:

«3. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impegnate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne»

All'art. 50, comma 2, il periodo da «Il Sindaco, provvede» fino alla fine del comma è sostituito come segue:

«Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.»

All'art. 50 il comma 3 è sostituito come segue:

«3. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:

- a) i funzionari di pubblica sicurezza;
- b) gli ufficiali delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
- c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo;
- e) i consiglieri della Provincia di Napoli e del Comune nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;
- f) i segretari e i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative.»

All'art. 50, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

b) coloro che come titolari, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, a parte, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

c) i consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei Comuni ricompresi nella Provincia di Napoli.

5. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

6. Gli incarichi ai commi precedenti non sono cumulabili.

7. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione Consiliare Affari Istituzionali, i nominativi, e relativi curricula delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.

8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentato inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.»

All'articolo 58 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. Per quanto attiene al valore dei beni e delle attrezzature di natura informatica essi sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 20 e 21 della legge n. 127 del 1997.»

All'articolo 61 il comma 4 è sostituito con il seguente:

A. E' di competenza esclusiva dei responsabili dei servizi la stipula dei contratti in rappresentanza dell'Ente, secondo le loro rispettive competenze.»

All'articolo 61 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«5. E' di competenza dei responsabili dei servizi approvare, con propria determinazione, i verbali di gara d'appalto esperite, secondo le loro rispettive competenze.

6. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio competente indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che sono alla base della scelta.»

All'articolo 65 i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

«1. Dopo l'espletamento del controllo, da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.»

All'articolo 65 il comma 3 è abrogato.

I commi 4 e 5 dell'art. 65 assumono rispettivamente i numeri 2 e 3.